

# Lavoratori autonomi

## Certificazione unica, dal 2026 trasmissione ritardata al 30 aprile

Il termine del 31 marzo vale solo per il 2025. Rimane sempre al 16 marzo la scadenza per inviare al percipiente il modello sintetico

**Barbara Massara**

Dopo appena un anno dall'entrata in vigore del termine del 31 marzo per la trasmissione della Certificazione unica (Cu) dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva, il decreto Correttivo della riforma fiscale modifica nuovamente la scadenza. Spostandola al 30 aprile dell'anno successivo a quello di erogazione del compenso.

Il comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, dopo la correzione operata dall'articolo 4 del Dlgs licenziato lo scorso 13 marzo, fissa a decorrere dal 2026, al 30 aprile il termine per la presentazione delle Cu ordinarie contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo:

- rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali da rapporti di:
  - commissione;
  - agenzia;
  - mediazione;
  - rappresentanza di commercio;
  - e procacciamento di affari.

### I calendari (nuovo e vecchio)

Il nuovo termine, a differenza di quello del 31 marzo applicabile oramai solo per il 2025, è stato esteso anche ai redditi di lavoro autonomo d'impresa derivanti da provvigione per prestazioni non occasionali rese da agenti e rappresentanti di commercio, mediatori, procacciatori.

Rimane invece fermo l'esonero dall'obbligo della Cu (sia quella sintetica sia ordinaria)

per i sostituti che corrispondono redditi ai contribuenti forfettari ex articolo 1 della legge 190/2014 e a quelli che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità ex articolo 27 del Dl 98/2011.

Parallelamente, lo stesso articolo 4 del Dlgs correttivo integra il comma 1-bis dell'articolo 1 del Dlgs 175/2014 spostando, sempre a partire dal 2026, il 20 maggio il termine entro il quale l'agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata ai titolari di redditi diversi da quello di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1 del Tuir), pensione (articolo 49, comma 2) ed assimilato a quello di lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir, con poche specifiche esclusioni).

Per effetto di queste modifiche, saranno applicate solo limitatamente al 2025:

- la scadenza del 31 marzo per la presentazione della Cu ordinaria dei redditi di lavoro autonomo

### PRECOMPILATA

Scadenza doppia anche per le "precompilate" dal 2026: per il nuovo comma 1-bis dell'articolo 1 del Dlgs 175/2014, il Fisco avrà due date entro cui renderle telematicamente disponibili ai contribuenti. Sono il 30 aprile per i redditi di lavoro dipendente (pensioni comprese) e assimilati, e il 20 maggio per tutti gli altri redditi.

mo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

● e la scadenza conseguente del 30 aprile per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, pensione ed assimilato (alle quali si applica lo stesso termine).

Dal 2026 le scadenze per la presentazione telematica delle Cu ordinaria saranno, come già è avvenuto quest'anno, potenzialmente tre:

- quella generale e ordinaria del 16 marzo;
- quella del 30 aprile riservata alle certificazioni degli autonomi titolari di partita Iva;
- e quella residuale del 31 ottobre per certificare i redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730/Unico precompilato.

Rimane sempre fermo l'unico termine del 16 marzo per la consegna/invio al percipiente del reddito del cosiddetto modello sintetico della Certificazione unica.

### Sanzioni e ravvedimento

Il mancato rispetto di questi termini comporta per il sostituto l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dal comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, pari rispettivamente a 33,33 euro (in caso di trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza) e ad 100 euro (in caso di trasmissione dopo 60 giorni).

Grazie al cambio di orientamento avuto dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/2024, i sostituti potranno adempiere tardivamente ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997, che consente di ridurre la sanzione base (33,33 e 100 euro) da 1/9 fino ad 1/5 dell'importo, in funzione della specifica data in cui la violazione è sanata. ●

## Sanzioni per i casi «senza importo»

### Imposta di registro

Quando è inapplicabile la «proporzionale»

**Angelo Busani**

Il decreto Correttivo fiscale contiene anche innovazioni alla normativa sanzionatoria relativa agli atti ai quali si applica l'imposta di registro. Si tratta della modifica dell'articolo 69 del Testo unico dell'imposta di registro (il Dpr 26 aprile 1986, n. 131), il quale detta la sanzione per le seguenti tre diverse fattispecie:

- 1 l'omissione della richiesta di registrazione;
- 2 l'omissione della denuncia della verifica di eventi successivi alla registrazione che danno luogo alla debenza di una maggiore imposta (si pensi alla denuncia di verifica di una condizione sospensiva oppure alla denuncia della variazione del prezzo a fronte di una cosiddetta clausola di price adjustment contenuta ad esempio in un contratto di cessione d'azienda);
- 3 la ritardata registrazione delle predette richieste o denunce.

Attualmente, queste fattispecie sono punite con:

- la sanzione amministrativa pari al 120% dell'imposta dovuta, per il caso dell'omissione;
- la sanzione amministrativa del 45% dell'imposta dovuta, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Per effetto della riforma fiscale - articolo 4, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) del

Dlgs 87/2024 - l'entità di queste sanzioni è stata diminuita, con effetto dal 29 giugno 2024; precedentemente, la sanzione per l'omissione era compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta dovuta, mentre la sanzione per il ritardo era compresa tra il 60 e il 120%.

Il decreto Correttivo, dunque, innova la normativa in questione, con la previsione di una sanzione per il caso in cui si tratti di una fattispecie nella quali manchi una «imposta dovuta» (ad esempio, in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi). Quindi, si tratta di una fattispecie in cui, in base alla normativa attualmente vigente, non sia possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile di pregiudicare l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Il caso "classico" è quello delle operazioni di finanziamento per le quali sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973): si tratta infatti di atti che debbono essere registrati senza l'applicazione di alcuna tassazione, ciò che però non esonera queste operazioni dall'obbligo di registrazione.

Ebbene, per questi casi, con il decreto Correttivo si prevede l'introduzione di una sanzione in misura fissa di 250 euro per l'ipotesi di omessa registrazione e di 150 euro per l'ipotesi di tardiva registrazione. ●